

COMUNICAZIONE N. 83

AI PRESIDENTI DELLE CAM
AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: assicurazione colpa grave polizze tutela legale e responsabilità civile patrimoniale.

Cari Presidenti,

a seguito dei tanti quesiti pervenuti alla scrivente Federazione si ritiene utile fare chiarezza sulle polizze relative alla tutela legale e alla responsabilità civile patrimoniale in riferimento alla sola fattispecie della *colpa grave*, richiamando, per la questione di carattere generale, le precedenti comunicazioni n. 71, n. 72 e n. 74 trasmesse nei giorni scorsi.

Il riferimento normativo in materia è da rintracciarsi nell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), per comodità di seguito integralmente riportato:

"È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.".

Con riguardo al testo normativo di cui sopra si evidenziano due interpretazioni operative:

- 1) Le polizze di tutela legale e responsabilità civile patrimoniale, limitatamente alla sola fattispecie della *colpa grave*, devono necessariamente essere contrattualizzate dai <u>singoli</u> e **non** possono in alcun modo essere contrattualizzate **dalle pubbliche amministrazioni**;
- 2) Le polizze di tutela legale e responsabilità civile patrimoniale, limitatamente alla sola fattispecie della *colpa grave*, possono essere polizze collettive contrattualizzate dalle pubbliche amministrazioni ma devono essere ad <u>adesione libera dei singoli con</u> pagamento a loro carico del premio.

In conclusione, gli Ordini territoriali sono, nell'ambito dell'autonomia amministrativa che li caratterizza, liberi di agire come meglio ritengano opportuno.

Cordiali saluti

Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005